

**COMUNE DI CARPENEDOLO**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI  
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

*(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni)*

INDICE

<b>Capo I – DISCIPLINA GENERALE</b> .....	2
<b>Art. 1 : Oggetto e Finalità</b> .....	2
<b>Art. 2 : Tipologia degli interventi</b> .....	2
<b>Art. 3 : Soggetti beneficiari</b> .....	2
<b>Art. 4: Settori di intervento</b> .....	3
<b>Capo II – SETTORI DI INTERVENTO</b> .....	3
<b>Art. 5: Settore sociale</b> .....	3
<b>Art. 6 : Settore cultura, beni artistici e storici</b> .....	4
<b>Art. 7 : Settore istruzione</b> .....	4
<b>Art. 8 : Settore sport e ricreazione</b> .....	4
<b>Art. 9 : Settore turismo</b> .....	5
<b>Art. 10 : Settore ambiente</b> .....	5
<b>Art.11 : Settore lavoro e sviluppo economico</b> .....	5
<b>Art. 12 : Settore cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale</b> .....	6
<b>Art. 13 : Interventi di carattere straordinario</b> .....	6
<b>Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b> .....	6
<b>Art. 14 : Disposizioni comuni</b> .....	6
<b>Art. 15 : Procedura di richiesta contributi per iniziative</b> .....	7
<b>Art. 16 : Procedura di richiesta contributi per attività annuale (escluso Associazioni sportive ex art. 17)</b> .....	7
<b>Art. 17 : Criteri di attribuzione dei contributi annuali in ambito sportivo</b> .....	8
<b>Art. 18 : Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature nonché manodopera comunali</b> .....	10
<b>Art. 19 : Procedura di concessione dei contributi - assegnazione</b> .....	10
<b>Art. 20 : Istituzione e norme sull'Albo comunale delle Associazioni</b> .....	11
<b>Art. 21 : Rendicontazione dei benefici e controlli</b> .....	11
<b>Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	12
<b>Art. 22 : Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica</b> .....	12
<b>Art. 23 : Rapporti e responsabilità - esclusioni</b> .....	12
<b>Art. 24 : Patrocinio</b> .....	13
<b>Art. 25 : Entrata in vigore</b> .....	13

## **Capo I – DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 : Oggetto e Finalità**

1. Il presente Regolamento, per il seguito identificato come “Regolamento”, disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro beneficio economico o materiale disposta dal Comune di Carpenedolo, per il seguito semplicemente “Comune” nei confronti di soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L. 4 agosto 1990 n°241 e s.m..
2. Fanno eccezione le erogazioni di benefici, puntualmente individuati nel testo, oggetto di specifici regolamenti comunali, nonché i benefici scaturenti da disposizioni regolamentari emanate nell’ambito di gestioni associate di servizi comunali.
3. Sono altresì esclusi dal Regolamento le somme o le utilità che l’Amministrazione comunale andrà ad erogare per l’espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente spettanti, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative vengono affidate a terzi, sulla base di specifiche convenzioni;
4. Non è considerata contributo la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie, nei limiti degli specifici stanziamenti annuali di bilancio.
5. Il Comune si avvale degli strumenti di cui al 1° c. per realizzare, in attuazione dei principi generali fissati dal suo Statuto, il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo. A tal fine esso favorisce, valorizza e sostiene, in particolare, le forme associative, sia pubbliche che private, assumendo metodologia che garantisca equità, proporzionalità e trasparenza dell’azione.

### **Art. 2 : Tipologia degli interventi**

1. Gli interventi del Comune, sia che ineriscano singole iniziative, sia che siano volti a sostenere l’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal Regolamento, possono consistere in:
  - a) assegnazione di contributi finanziari, sussidi e sovvenzioni;
  - b) concessione temporanea dell’uso agevolato o gratuito di beni immobili, impianti e attrezzature comunali;
  - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
  - d) altre forme di aiuti comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico.

### **Art. 3 : Soggetti beneficiari**

1. Possono ordinariamente accedere ai benefici disciplinati dal Regolamento, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune o che comunque svolgono un’attività di particolare interesse per la sua collettività o per la promozione dell’immagine del Comune e che agiscono quali:
  - a) enti pubblici
  - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica
  - c) associazioni non riconosciute, comitati
  - d) Università ed istituti di ricerca legalmente riconosciuti
  - e) soggetti privati in genere: soltanto per la iniziativa oggetto della richiesta di contributo e che

abbia ottenuto dal Comune il patrocinio, alle condizioni distintamente previste dal Regolamento e/o dal provvedimento riconoscitivo del patrocinio.

2. Il Regolamento disciplina criteri e metodologia per l'ammissione di costoro ai benefici che ne costituiscono oggetto e per la relativa quantificazione, assegnando preferenza, alle Associazioni iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni*, di cui all'art. 20 del presente Regolamento. Il presente comma sarà applicato dall'anno 2007, dopo l'istituzione dell'Albo.
3. Non possono fruire dei finanziamenti e benefici economici di cui al presente regolamento persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione politico-amministrativa di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

#### **Art. 4: Settori di intervento**

1. Il Comune, per le finalità di cui all'art. 1, individua i seguenti settori di intervento:
  - a) Sociale
  - b) Cultura, beni artistici e storici
  - c) Istruzione
  - d) Sport e ricreazione
  - e) Turismo
  - f) Ambiente
  - g) Lavoro e Sviluppo economico
  - h) Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
2. La Giunta Comunale, nell'ambito della propria attività di programmazione indica, tra quelle sopra individuate, attività alle quali, in tutto od in parte, debbono essere prioritariamente destinati gli aiuti dell'Ente, applicandosi per la concreta individuazione dei destinatari la procedura di cui al Regolamento.
3. Fermi restando i criteri e la metodologia stabiliti dal Regolamento, in quanto compatibili, l'erogazione di benefici a vantaggio di diversi settori e/o attività richiederà il previo motivato pronunciamento dell'Organo indicato all'articolo 13, non potendosi intendere sufficiente la previsione di idoneo stanziamento di bilancio.

### **Capo II – SETTORI DI INTERVENTO**

#### **Art. 5: Settore sociale**

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 che precede sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali
  - b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria
  - c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva
  - d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
  - e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della

popolazione anziana

f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale

g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

h) Attività ed iniziative volte alla tutela dei disabili;

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 6 : Settore cultura, beni artistici e storici**

1. Per gli effetti di cui al precedente art .4 c. 2 sono definite le seguenti attività ed iniziative:

a) Organizzazione di premi letterari e artistici, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e che possano concorrere alla sua valorizzazione

b) Promozione della conoscenza, conservazione, valorizzazione e accrescimento dei patrimoni artistici, culturali storici e ambientali ( monumenti, biblioteche, pinacoteche, musei, bellezze naturali e paesaggistiche ivi incluse le raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati) anche con pubblicazioni

c) Organizzazione, svolgimento, promozione e sostegno di attività teatrali, musicali, cinematografiche, anche dirette all' insegnamento

d) Manifestazioni, anche a carattere religioso, rievocazioni storiche, rappresentazioni che conservano e valorizzano tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri

#### **Art. 7 : Settore istruzione**

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:

a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili

b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse scolastico e nell'ambito delle attività extra-scolastiche giovanili

c) Attività pedagogiche

d) Interventi socio-educativi a favore di diversamente abili, soggetti svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari, volti a favorire l'inserimento scolastico ad ogni livello

e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici

f) Iniziative, anche di tipo organizzativo, volte a migliorare l'esercizio del diritto allo studio e favorire la promozione scolastica

2. Il Comune esercita le funzioni attribuitegli dalla legge per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

#### **Art. 8 : Settore sport e ricreazione**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione educativa e sportiva.

2. In particolare per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motoria rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani
  - b) Promozione e diffusione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti
  - c) Promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative e del tempo libero
  - d) Promozione dell'attività sportiva fra i diversamente abili

#### **Art. 9 : Settore turismo**

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica
  - b) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio
  - c) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
  - d) Assistenza ai turisti
  - e) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale

#### **Art. 10 : Settore ambiente**

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio
  - b) Promozione, organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici
  - c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale
  - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che abbiano per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione
  - e) Protezione civile, svolta di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia

#### **Art.11 : Settore lavoro e sviluppo economico**

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti governativi, il Comune può erogare finanziamenti o benefici ai soggetti di cui all'art. 3 nonché ad aziende e soggetti privati che operano nel settore produttivo per le seguenti attività:
  - a) Iniziative di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali
  - b) Organizzazione o partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune
  - c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune
  - d) Gestione di corsi di formazione particolarmente indirizzati a giovani, lavoratori inoccupati,

diversamente abili

**Art. 12 : Settore cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale**

1. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici sono così individuate:
  - a) Solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale
  - b) Dialogo e comprensione fra i popoli
  - c) Rispetto dei diritti umani e dei popoli
  - d) Sostegni e aiuti a popolazioni in situazioni di grave difficoltà
  - e) Sensibilizzazione verso le necessità delle popolazioni delle aree depresse del mondo
  - f) Promozione della multiculturalità
  - g) Promozione di “gemellaggi”.
2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 8%o della somma degli stanziamenti per entrate correnti iscritti ai primi tre titoli del bilancio di previsione annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
3. Nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici saranno privilegiate quelle azioni che appaiano maggiormente in grado di valorizzare le risorse locali al fine di conseguire sviluppo di tipo endogeno, di riequilibrare disuguaglianze sociali, con particolare riferimento alle discriminazioni sessuali e razziali .

**Art. 13 : Interventi di carattere straordinario**

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la Comunità.
2. Tali interventi potranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, qualora la spesa sia a carico di più di un esercizio, soltanto se esistente in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

**Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**Art. 14 : Disposizioni comuni**

1. 1. Il Comune opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici ai soggetti di cui all'art. 3 ed a quelli comunque individuati dal Regolamento, in forma contributiva vincolata alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate.
2. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno solare.
3. Ogni soggetto, nell'anno solare, è ammesso a richiedere un solo contributo per l'attività svolta

e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

4. Il riparto dei contributi deve essere in relazione allo stanziamento del capitolo relativo ai contributi stessi del bilancio di previsione annuale. Pertanto la somma di tutti i contributi pianificati deve trovare copertura finanziaria all'inizio dell'esercizio. La Giunta comunale, sentite le Commissioni comunali competenti, definisce periodicamente i parametri per l'assegnazione dei contributi. Il responsabile della struttura organizzativa competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale assegna i contributi.
5. In presenza di adeguate risorse stanziato sul bilancio pluriennale, il Comune, qualora siano presentati specifici progetti o programmi pluriennali, può impegnarsi ad erogare contributi per un tempo massimo equivalente alla durata dello stesso bilancio. Tali contributi saranno corrisposti frazionatamente in relazione agli stanziamenti di PEG, a condizione che sia stata riscontrata regolare la rendicontazione afferente i benefici erogati per l'esercizio o gli esercizi precedenti.

#### **Art. 15 : Procedura di richiesta contributi per iniziative**

I soggetti interessati a richiedere contributi o benefici per iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.), devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di iniziative per l'anno successivo.

L'istanza corredata da apposito modulo (Allegato A) compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, deve pervenire al Protocollo generale del Comune entro il termine sopra indicato, quando queste abbiano carattere ricorrente o almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle stesse quando si attuino per la prima volta.

Il responsabile della struttura organizzativa competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale redige un calendario annuale delle iniziative e assegna i contributi.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.

#### **Art. 16 : Procedura di richiesta contributi per attività annuale (escluso Associazioni sportive ex art. 17)**

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività annuale devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 31 Ottobre dell'anno di attività per il quale la richiesta è presentata.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
3. L'istanza corredata da apposito modulo (Allegato B) compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, deve pervenire al Protocollo generale del Comune entro il termine sopra indicato.
4. Il responsabile della struttura organizzativa competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, sentite le Commissioni competenti, assegna i contributi.

**Art. 17 : Criteri di attribuzione dei contributi annuali in ambito sportivo**

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività annuale devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 31 Ottobre dell'anno di attività per il quale la richiesta è presentata.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.

L'istanza corredata da apposito modulo (Allegati C o D) compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, deve pervenire al Protocollo generale del Comune entro il termine sopra indicato.

Il responsabile della struttura organizzativa competente, assegna i contributi secondo i criteri di seguito definiti.

Nell'assegnazione di contributi in ambito sportivo si effettua la seguente distinzione:

- a) Associazioni sportive non professionistiche (ASD) anche non riconosciute (ex art. 36 e succ. Codice Civile) che hanno sede o svolgono la propria attività nel Comune di Carpenedolo e che pratichino una delle discipline sportive riconosciute all'interno delle Federazioni del CONI.
- b) Associazioni anche non riconosciute, gruppi o comitati che non abbiano fini di lucro, abbiano sede o svolgano la loro attività a Carpenedolo, pratichino attività sportiva (in tal caso senza vincolo di riconoscimento da parte delle Federazioni del CONI), che favoriscano l'integrazione e coesione sociale, a vantaggio di cittadini in condizioni di difficoltà, emarginazione, handicap, che riconoscano nel loro statuto la pratica sportiva come momento di socialità e di educazione ai valori civici e della solidarietà.

2. Per l'assegnazione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria delle Associazioni indicate **alla lettera a)** si applicano i seguenti coefficienti:

a	Numero di atleti residenti fino a 16 anni (che abbiano compiuto il 16° anno di età entro l'anno di inizio della stagione sportiva es. stagione 2005/2006 entro il 31/12/2005)	N°/30
b	Numero di atleti residenti da 17 a 18 anni (che abbiano compiuto 17 o 18 anni entro l'anno di inizio della stagione sportiva es. stagione sportiva 2005/2006 entro il 31/12/2005)	N°/60
c	Onerosità dell'attività (trasporto per gare, abbigliamento per atleti, spese per visite mediche atleti)	Normale (chi non ha questa tipologia di costi) 1,00 Costi particolari 1,25
d	Ambito territoriale in cui opera (dove svolge l'attività prevalentemente)	Comunale 1,20 Provinciale 1,10 Regionale 1,00 Nazionale 1,00
e	Anzianità dell'Associazione (vale la data di registrazione)	Fino a 2 anni 0,50 da 2 a 4 anni 1,00 da 5 anni e oltre 1,10



f	Partecipazione a campionati	Fino a 25 gare 1,00 Da 26 a 50 gare 1,10 Oltre 50 gare 1,20 nessuna partecipazione a campionati 0,50
g	Contributi ricevuti da altri enti pubblici	Fino a € 1.000 1,00 Da € 1.000 a € 2.500 0,75 Oltre € 2.500 0,50
I	Attività svolta a sostegno disagio sociale	Svolta 1,20 Non svolta 1,00
l	Correttivo per situazioni particolari (nel caso di Associazioni che pur meritevoli non ottengano il punteggio minimo per ottenere il contributo)	Minimo 0,50 Massimo 1,50
<i>Calcolo</i>	$(a+b) \times c \times d \times e \times f \times g \times h \times i \times l \times 10.000$	

3. Per l'assegnazione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria delle Associazioni indicate alla **lettera b)** si applicano i seguenti coefficienti:

a	Numero di atleti coinvolti	N°/20
b	Ambito territoriale in cui opera (dove svolge l'attività prevalentemente)	Comunale 1,20 Provinciale 1,10 Regionale 1,00 Nazionale 1,00
c	Anzianità dell'Associazione (vale la data di registrazione)	Fino a 2 anni 0,50 da 2 a 4 anni 1,00 da 5 anni e oltre 1,10
d	Contributi ricevuti da altri enti pubblici	Fino a € 1.000 1,00 Da € 1.000 a € 2.500 0,75 Oltre € 2.500 0,50
e	Spese per accertamenti sanitari	Fino a € 700 1,00 Oltre € 700 1,20
f	Tipologia del progetto	Minimo 0,50 Massimo 3,00
g	Correttivo per situazioni particolari	Minimo 0,50 Massimo 1,50
<i>calcolo</i>	$a \times b \times c \times d \times e \times f \times g \times 10.000$	

I contributi saranno assegnati alle Associazioni che ottengano un punteggio minimo stabilito annualmente dalla Giunta comunale. Verrà contestualmente fissato il contributo massimo erogabile, i criteri per la ripartizione delle eccedenze fra le Associazioni richiedenti e gli eventuali contributi per le associazioni rientranti nella categoria a) che non abbiano atleti fino a 18 anni.

**Art. 18 : Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature nonché manodopera comunali**

1. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione delle iniziative ed attività contemplate dal Regolamento anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale, nonché di propria manodopera diretta e coordinata da personale del Comune medesimo.
2. Compete al Responsabile del Settore assegnatario dei beni e del personale da impegnare valutare la compatibilità dell'accoglimento delle richieste con i programmi e le risorse affidatigli e, conformemente, adottare i necessari provvedimenti.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che verrà fatto dei beni concessi. In nessun caso l'accoglimento della richiesta di prestazioni di manodopera, anche di tipo professionale, legittimerà i beneficiari ad impartire disposizioni ai dipendenti comunali, né costoro ed i dipendenti stessi impegnati potranno rispettivamente erogare e ricevere per tali prestazioni compensi, fatto salvo, secondo accordi con il Comune, su cui gravano interamente gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi, il pagamento a quest'ultimo di quota parte degli stessi.
4. Nell'atto di concessione saranno indicati:
  - a) le motivazioni di accoglimento della richiesta;
  - b) le date di inizio e termine dell'uso dei beni e/o delle prestazioni concessi, da specificarsi;
  - c) il valore economico d'uso del bene e del beneficio concessi;
  - d) le spese eventualmente a carico del beneficiario, le altre condizioni di disciplina dei rapporti fra le parti, anche sotto il profilo assicurativo e risarcitorio.
5. Il beneficio economico di cui al c. 4 lett. c) dovrà essere iscritto nell'Albo di cui al successivo art. 21.
6. Resta esclusa dalla disciplina del Regolamento la concessione onerosa di beni di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'ente medesimo.

**Art. 19 : Procedura di concessione dei contributi - assegnazione**

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 15 e 16 e 17 del Regolamento deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Il contributo concesso non potrà mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le prime si dimostrino superiori alle seconde, come da rendiconto ai sensi del Regolamento. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa. Previo motivato provvedimento autorizzatorio dell'Organo competente in ragione del rilievo dell'attività e del suo possibile sviluppo, il contributo, su richiesta degli interessati, potrà eccedere il limite di cui sopra qualora essi abbiano assunto formale impegno a reinvestire

tale eccedenza in future attività senza scopo di lucro o in attrezzature, del che dovranno a suo tempo fornire dimostrazione.

3. Il Servizio trasmetterà le domande e la relativa istruttoria al Sindaco e alla Giunta comunale allorché, ai sensi del Regolamento, ne ravvisi l'opportunità, indi il Responsabile del Settore procederà all'assegnazione dei benefici conformemente ai criteri dell'articolo seguente ed alla disciplina tutta del Regolamento.

#### **Art. 20 : Istituzione e norme sull'Albo comunale delle Associazioni**

1. Le Associazioni, con sede legale a Carpenedolo, possono chiedere l'iscrizione nell'apposito albo comunale, presentando richiesta al Protocollo generale del Comune attraverso l'apposita modulistica. L'albo è aggiornato annualmente in collaborazione tra i Responsabili di servizio. Le norme relative all'istituzione e alla tenuta dell'albo sono contenute nell'allegato "E" al presente Regolamento.
2. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione gratuita dell'albo, da parte di tutti i cittadini, quanto meno mediante sua pubblicazione all'Albo pretorio e diffusione telematica

#### **Art. 21 : Rendicontazione dei benefici e controlli**

1. Ai fini della liquidazione dei contributi stabiliti ai sensi dell'art.15, soggetti assegnatari sono tenuti a presentare al Comune apposito rendiconto entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa, a firma del richiedente o suo legale rappresentante, che sarà considerato responsabile ai sensi di legge della veridicità ed autenticità di quanto dichiarato e/o prodotto.
2. In particolare le spese a cui si è inteso destinare i contributi dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate
3. Qualora le iniziative per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere effettuate dovrà esserne data comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza, ivi inclusa la restituzione di quanto eventualmente già erogato.
4. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire quanto loro richiesto dal Comune subordinatamente alle verifiche compiute ai sensi del Regolamento. Comunque l'Ente avrà titolo a recuperare interamente l'equivalente dei benefici concessi qualora, in qualsiasi tempo, dovesse emergere falsità delle dichiarazioni e/o della documentazione prodotta.
5. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio.
6. La mancata presentazione del rendiconto non giustificabile, così come il mancato versamento di somme richieste in restituzione costituiranno ulteriori cause di esclusione dai benefici previsti dal Regolamento valevole sine die.
7. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari delle provvidenze regolamentari, la liquidazione del contributo sarà sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione corrispondente.
8. Le dichiarazioni ed i documenti presentati sono soggetti a controllo da effettuarsi mediante sorteggio e/o criteri discrezionali, qualora se ne ravvisi la necessità, sotto la direzione del Responsabile del Settore comunale Affari Generali, previa istruttoria dei Servizi competenti.

## **Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 : Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, in adempimento di quanto attualmente prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 - il quale ha abrogato l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412-, provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti – persone, enti pubblici e privati - a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché attribuiti vantaggi economici di qualunque genere a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile) in collaborazione tra i responsabili del servizio.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'Albo sono ivi indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza in caso di beneficiario persona fisica ovvero denominazione ed indirizzo della relativa sede legale nonché generalità dei legali rappresentanti;
  - b) finalità della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - d) importo del contributo e/o del beneficio concesso.
4. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione, gratuita, dell'Albo, da parte di tutti i cittadini, quantomeno mediante sua pubblicazione all'Albo pretorio e diffusione telematica.

### **Art. 23 : Rapporti e responsabilità - esclusioni**

1. Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono da esso contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, venuto a conoscenza di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospenderà l'erogazione dei benefici e, a seguito di eventuale esito sfavorevole degli accertamenti, ne disporrà la revoca con recupero dell'equivalente dei benefici economici già elargiti, quest'ultimo in tanto in quanto sia accertato venuto meno il titolo antecedentemente la loro erogazione .
4. Sono escluse da contribuzione finanziaria del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a

disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

#### **Art. 24 : Patrocinio**

1. Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima del relativo evento ed è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. Il Patrocinio è gratuito. Il Sindaco nel concedere il patrocinio valuta eventualmente la possibilità di concedere la stampa gratuita dei ciclostili in quantitativo limitato. Qualora la concessione del patrocinio comporti altra spesa il Sindaco trasmette la pratica al responsabile del servizio competente per i provvedimenti necessari.
5. Il Patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo del suo stemma.
6. La concessione del Patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta mediante gli strumenti con i quali provvede alla promozione dell'evento.

#### **Art. 25 : Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto comunale.